

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

ALLEGATO 3

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione di ASSITA SPA possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI), accessibile dal sito internet dell'IVASS (www.ivass.it), presso la sezione A.

1

L'autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta è l'IVASS.

Cognome e nome:

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI:

	della società:
Numero, sezione e data di iscrizione al RUI:	Sez. E

della società **ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI INTEGRATI.**

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI della società: **A000012675 – sez.A – 01/02/2007**

Indirizzo della sede legale: **Via C. Arconati, 1–20135 Milano (MI)**

Recapito telefonico: **numero verde 800.237220 / 02.48.00.95.10 (fax 02.48.01.22.95)**

Indirizzo internet attraverso cui è promossa l'attività dell'intermediario: **www.ASSITA.com**

Indirizzo di posta elettronica: **assita@assita.com**

Indirizzo di posta elettronica certificata: **assita@pec.assita.it**

Sezione II– Informazioni sul modello di distribuzione

MODELLO DISTRIBUTIVO A

ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI INTEGRATI agisce in nome e per conto di più imprese di assicurazione:



Il collaboratore svolge l'attività per conto di **ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI INTEGRATI**, che agisce in nome e per conto di più imprese di assicurazione:

ASSICURATRICE MILANESE SPA
C.so Libertà 53 - 41018 San Cesario S.P. (MO)
assicuratricemilane@legalmail.it

AMTRUST ASSICURAZIONI SPA
Via Clerici 14 - 20121 Milano
milan@amtrustgroup.com

AIG EUROPE S.A.
Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
insurance@aigeurope.postecert.it

ARAG SE Rappresentanza per l'Italia
V.le del Commercio 59 - 37135 Verona
arag@pec.arag.it

ALLIANZ DIRECT S.P.A.
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
allianzdirect@pec.allianzdirect.it

CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Via Fabio Filzi, 29, 20124 – Milano
italy@pec.chubb.com

XL INSURANCE COMPANY SE
C.so Como 17 - 20154 Milano
xlinsurance@legalmail.it

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA
SINISTRI SPA DI ASSICURAZIONI
Via Enrico Fermi 9/b - 37135 Verona
dasdifesa@pec.das.it

METLIFE EUROPE DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY
Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma
mel-italia@legalmail.it

REVO INSURANCE S.P.A
Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
revo@pec.revoinsurance.com

TUTELA LEGALE S.p.A.
Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano
direzione@pec.tutelalegalespa484.it

INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.P.A.
Via S. Francesco d'Assisi, 10 - 10122 - Torino
comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
globalassistancespa@legalmail.it

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
Via Fabio Filzi 29 - Milano
libertyitalia@legalmail.it

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL
LIMITED INSURANCE
Corso Italia 13, 20122 – Milano
bh-italia@legalmail.it

MODELLO DISTRIBUTIVO B

ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI INTEGRATI distribuisce il contratto assicurativo in collaborazione con un altro intermediario, indicato di seguito, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:



Il collaboratore svolge l'attività per conto di **ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI INTEGRATI** che distribuisce il contratto assicurativo in collaborazione con un altro intermediario, indicato di seguito, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

Cognome e nome:

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI:

Responsabile dell'attività d'intermediazione della società:

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI della società:

Ruolo svolto nella collaborazione: **soggetto fornitore del contratto di polizza**

per conto della Compagnia assicurativa:

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

- a. L’intermediario distributore non detiene una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale, dei diritti di voto, di un’impresa di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale, o dei diritti di voto, dell’intermediario.
- c. HOWDEN SPA, broker assicurativo, è detentrica del 100% del capitale azionario di **ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI INTEGRATI**.

Sezione IV –Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

- a. L’intermediario può fornire consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b. L’intermediario, nell’ambito della consulenza, acquisisce dal contraente tutte le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze; sulla base delle informazioni raccolte, l’intermediario, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, fornisce al contraente le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- c. L’intermediario può fornire consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d. L’intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione (**elenco delle imprese indicato alla precedente Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione – Modello distributivo _A**);
- e. L’intermediario garantisce il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice: nel caso i presidi adottati ai sensi dell’art. 119 bis, comma 6, lettera a) del Codice, non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l’impresa di assicurazione si impegna ad informare chiaramente il contraente, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell’articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V – Informazioni relative alle remunerazioni

- a. Il compenso dell'intermediario, ivi compreso il compenso spettante al collaboratore, è costituito dalla commissione inclusa nel premio assicurativo;
- b. Al contraente è richiesto un rimborso delle spese di gestione del contratto assicurativo, per un importo massimo di Euro 20,00 (venti).

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti, o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario, o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Tutte le informazioni e i riferimenti dei recapiti dell'impresa preponente, a cui il contraente ha la facoltà di inoltrare reclamo, sono specificati sia nel documento DIP aggiuntivo predetto, sia sul documento delle “*informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo*”, che verrà consegnato in caso di sottoscrizione della polizza, ai sensi della normativa vigente.

- c. È facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- d. Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Sezione VIII – Informazioni sul diritto all’oblio oncologico

L’intermediario desidera informarla in merito al diritto all’oblio oncologico e sulla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall’articolo 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi.

Ai sensi della normativa sul diritto all’oblio oncologico, l’intermediario:

- i. non acquisirà, per il tramite di qualsiasi fonte, le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi;
- ii. qualora le informazioni di cui al punto (i) che precede siano nella disponibilità dell’Intermediario e/o già acquisite non le utilizzerà: (a) per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali, applicazione di limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli generalmente praticati; (b) per la valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all’articolo 2, comma 5 della legge n. 193 del 2023 e dei relativi decreti attuativi.

Per maggiori informazioni in merito al diritto all’oblio oncologico si rinvia al DIP Aggiuntivo.

9

L’intermediario comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, mediante l’invio di raccomandata a/r o pec inoltrando la certificazione di cui al Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, agli indirizzi di seguito esposti:

Assita S.p.A.

Via C. Arconati, 1 - 20135 Milano (MI)

Pec: assita@pec.assita.it

Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite l’Intermediario, ricevuta la certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico è tenuto a cancellare le informazioni relative alle precedenti patologie oncologiche del contraente o dell’assicurato entro trenta giorni dalla ricezione. Per ulteriori dettagli e modalità di esercizio si rinvia al DIP aggiuntivo.

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico (art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193) sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.